

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 27.06.2024 - in vigore dal 27.06.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disposizioni generali e scopo del regolamento
- Art. 2 – Informazioni e supporto al contribuente
- Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

- Art. 5 – Principio del contraddittorio
- Art. 6 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 7 – Annullabilità degli atti tributari
- Art. 8 – Nullità degli atti tributari
- Art. 9 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
- Art. 10 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 11 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 12 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 13 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 14 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

TITOLO III – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

- Art. 15 – Ravvedimento operoso
- Art. 16 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia
- Art. 17 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia
- Art. 18 – Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi e ingiunzioni fiscali
- Art. 19 – Modalità, termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate
- Art. 20 – Determinazione dell'entità degli interessi
- Art. 21 – Motivi di esclusione alla partecipazione delle procedure d'appalto
- Art. 22 – Incentivi per l'ufficio tributi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplina:
 - l'applicazione della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
 - le misure volte a favorire la riscossione dei seguenti tributi locali:
Imposta municipale propria (IMU),
Imposta di soggiorno (IDS),
Tassa sui rifiuti (TARI),
altri tributi soppressi (ICIAP, TARSU, TARES, ICI, TASI, IS COP, ICP) a stralcio e quelli di futura istituzione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al Canone Unico Patrimoniale (CUP), limitatamente alle disposizioni di cui al successivo Titolo III ad eccezione degli artt. 21 e 22.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Informazioni e supporto al contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. Fornisce, altresì, supporto ai contribuenti nella loro interpretazione ed applicazione mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b. note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c. consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d. interpello;
 - e. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet.

Art. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine, provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale può altresì attuare modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Art. 4

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, L. 147/2013, il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Art. 5

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 *bis* L. 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.
4. In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per i seguenti atti:
 - a. avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali ed irrogazione delle relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e informazioni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione;
 - b. inviti al pagamento, avvisi bonari, solleciti di pagamento;

- c. avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile di interpretazione;
 - d. rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - e. atti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, L. 160/2019;
 - f. rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g. ruolo e cartella di pagamento;
 - h. atti di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati al contribuente;
 - i. atti relativi all'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 *bis* del medesimo art. 77;
 - j. atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
 - k. diniego, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 13 e diniego espresso sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 14;
 - l. diniego o revoca di agevolazioni, laddove gli stessi siano stati preceduti da informazioni o comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 472/1997;
 - n. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non in via presuntiva, ovvero sia effettuata sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi, nell'atto emesso sono esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito tributario.
6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato né gli effetti di cui al successivo comma 14.
7. Per i medesimi atti rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, qualora ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli.
8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi precedenti e gli atti la cui determinazione della base imponibile non sia oggettiva.
9. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria dell'Ente;
 - d) il termine di 60 giorni dalla data di notifica, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o della richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) la facoltà per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, in luogo delle controdeduzioni, come previsto dal Regolamento comunale sull'accertamento con adesione.

10. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere gli elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria; le stesse devono altresì essere adeguatamente motivate e documentate.
11. Entro il termine di cui al precedente comma 9, è facoltà del contribuente chiedere di essere convocato, ovvero dell'amministrazione comunale di convocare il contribuente qualora lo ritenga necessario.
12. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'eventuale estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi e previo versamento dei diritti di ricerca e riproduzione ivi previsti.
13. L'accesso viene consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso agli eventuali dati personali presenti nel fascicolo che non siano strettamente necessari a tal fine, e nel rispetto, in ogni caso, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
14. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 9. Ai sensi dell'art. 6 *bis*, comma 3, L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
16. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 472/1997.

Art. 6

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile nominato dalla Giunta Comunale e contengono le seguenti indicazioni:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Annulabilità degli atti tributari

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 2, L. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 8

Nullità degli atti tributari

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 9

Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma restando l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.
2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati sia i nuovi elementi, che gli atti o i fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 11

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 12

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolar modo con riferimento ai criteri di cui all'art. 7, D. Lgs. 472/1997.

Art. 13

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione Comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza della parte interessata ed anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta, non intendendosi per tale la mera quantificazione dell'imposta dovuta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10 *quater*, L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g *bis*), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui alla precedente disposizione, il Comune ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, sia d'ufficio che previa

istanza della parte interessata, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità di cui al precedente art. 12 e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'Amministrazione Comunale.
3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.
4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Anche in caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, trova applicazione il comma 3 del precedente art. 13.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

Art. 15

Ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia. L'istituto è precluso in caso di accessi, sopralluoghi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, ovvero in caso di emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia per le medesime annualità.
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona con la presentazione della denuncia o la regolarizzazione della stessa ed il pagamento di quanto dovuto (tributo o maggior tributo, sanzione, interessi).
3. Limitatamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), il ravvedimento operoso per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito alla presentazione di regolare dichiarazione da parte del contribuente, in cui vengono dichiarate la corretta decorrenza dell'occupazione/detenzione e l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, nonché all'immediato versamento del dovuto, così come calcolato dal competente ufficio.
4. Limitatamente all'Imposta di Soggiorno (IDS), il ravvedimento operoso per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito alla presentazione di regolare dichiarazione da parte del contribuente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite gli appositi canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oltre che all'immediato versamento del dovuto al Comune. A tali fini, il gestore deve comunicare all'Ufficio IDS, tramite PEC, l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso insieme ad una copia della suddetta dichiarazione telematica ed alla relativa ricevuta di presentazione.

Art. 16

Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia

1. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:

- a) Ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 5% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
- b) Ravvedimento medio: se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 10% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
- c) Ravvedimento entro l'anno: se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno dalla scadenza ed entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 12,50% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
- d) Ravvedimento entro due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente, ma entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 14,29% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;
- e) Ravvedimento oltre due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente, la sanzione è ridotta al 16,67% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.

Art. 17

Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia

- 1. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele presentazione di denuncia, consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:
 - a) Ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta al 5,56% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/9, con un minimo di Euro 5,56.
 - b) Ravvedimento entro l'anno: se la regolarizzazione avviene entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 6,23% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
 - c) Ravvedimento entro due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente, ma entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 7,14% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;
 - d) Ravvedimento oltre due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente, la sanzione è ridotta al 8,33% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.

Art. 18

Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi ed ingiunzioni fiscali

- 1. Su richiesta del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, le somme complessivamente dovute per gli accertamenti esecutivi possono essere versate in rate, di norma mensili, con importo minimo non inferiore a euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

f) oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili.

2. Qualora venga richiesta una dilazione per importi superiori a euro 20.000,00 e con un numero di rate superiore a 36, la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 *bis* DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 20 del presente regolamento.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria di cui al comma 1), la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 19

Modalità, termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

1. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora esecutivo, deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione/conciliazione, deve essere presentata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione/conciliazione ed entro tale data deve essere versata la prima rata; nell'ipotesi di mancato pagamento dell'importo dovuto o della prima rata si procederà alla notifica di un avviso di accertamento, con gli importi dovuti rideterminati ai sensi di legge, rispetto al quale potrà essere presentata domanda di dilazione entro 60 giorni dalla sua notifica ed entro la medesima data deve essere versata la prima rata.
3. In caso di diniego all'istanza di accertamento con adesione/conciliazione, la domanda di dilazione deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento già esecutivo, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tale ipotesi, la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, degli interessi di mora, nonché di eventuali spese e diritti maturati, deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
5. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
6. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, degli interessi di mora, nonché di eventuali spese e diritti maturati, deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
7. E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
8. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Funzionario Responsabile del tributo, che può derogare alle disposizioni degli artt. 18 e 19 solo con opportuna e documentata motivazione.

Art. 20

Determinazione dell'entità degli interessi

1. La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti tributari, a credito e a debito, nonché alle istanze di rateizzazione.

Art. 21

Motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto

1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il cui accertamento rientra nella competenza del Comune, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d'appalto indette dall'Amministrazione Comunale. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 *bis*, commi 1 e 2 *bis*, D.P.R. 602/73.
2. Tale disposizione non si applica quando gli operatori economici hanno ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 22

Incentivi per l'ufficio tributi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, D.L. 203/2005.
2. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
2. Per quanto non ivi disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento Gestione delle Entrate Tributarie approvato con D.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm. è abrogato dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.